



COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.109 del 13/06/2017

OGGETTO:

IMU TERRENI INCOLTI.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di giugno alle ore undici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEL CONTE ROBERTO - Sindaco	Si
2. PELIZZONI FLAVIO - Vice Sindaco	Si
3. BARATELLI MICHELA - Assessore	Giust.
4. GIAIME DANIELE - Assessore	Si
5.	
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MICHELE CRESCENTINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Sig. DEL CONTE ROBERTO in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta avendo constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che sussiste una situazione di indeterminatezza normativa e di divergenza applicativa in relazione all'assoggettamento dei terreni all'Imposta Municipale Propria IMU;

RITENUTO di dover operare un intervento chiarificatore a tutela delle posizioni dei contribuenti interessati;

CONSIDERATO quanto segue:

- In regime di Imposta Comunale sugli Immobili ICI, il presupposto impositivo era "il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli" (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/1992).
- Per terreno agricolo si intendeva quello adibito all'esercizio delle attività imprenditoriali indicate nell'art. 2135 del codice civile, ovvero la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività a queste connesse (art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 504/1992).
- Da ciò derivava che:
 - a) i terreni adibiti ad attività imprenditoriali agricole erano soggetti all'ICI, sempre che non ricadessero in aree montane o collinari individuate con la Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9 (art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992);
 - b) i terreni invece non edificabili e non adibiti ad attività imprenditoriali agricole (quindi i terreni incolti ed i classici orti e frutteti di famiglia) non erano soggetti all'ICI, non in forza di una norma esentatrice, bensì perché, a monte, non compresi nell'ambito applicativo dell'imposta.
- Era quindi incontrovertibile che i terreni incolti oppure coltivati a titolo non imprenditoriale non fossero soggetti all'ICI.
- Con l'introduzione dell'IMU, il presupposto impositivo, originariamente uguale, è poi cambiato rispetto all'ICI per effetto della legge di conversione del D.L. 16/2012 con L. 44/2012: non più il possesso di determinate categorie di immobili specificamente individuate (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), bensì il possesso di qualsiasi immobile (art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011). Il richiamo all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 è rimasto solo come referente per le definizioni.
- Uno degli effetti della modifica normativa apportata dalla L. 44/2012 è stato quello di far rientrare nell'ambito di applicazione dell'IMU non solo i terreni agricoli (condotti da imprenditori agricoli) non montani, bensì anche i terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale.
- Per quanto riguarda i terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale, il decreto interministeriale 28 novembre 2014 ha esteso ad essi l'esenzione dall'IMU limitatamente a quelli situati nei Comuni classificati montani dall'ISTAT, fermo l'assoggettamento all'imposta per quelli degli altri Comuni (tra cui Inverigo).
- Successivamente l'art. 1, comma 1, del D.L. 4/2015, convertito con L. 34/2015, ha confermato l'esenzione limitata ai terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale ubicati nei Comuni classificati montani dall'ISTAT a decorrere dall'anno 2015 (tuttavia il Comune di Inverigo non è classificato tale).
- Ancora successivamente l'art. 1, comma 13, della L. 208/2015, pur non abrogando espressamente l'art. 1, comma 1, del D.L. 4/2015, ha rideterminato l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992, a decorrere dall'anno 2016, in riferimento non più alla classificazione ISTAT, bensì a quella di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9 (in base alla quale il

Comune di Inverio è montano), non contemplando più, tuttavia, i terreni non coltivati a titolo imprenditoriale.

- Da ciò deriverebbe che, nel vigente ordinamento:
 - a) il possesso di terreni non coltivati a titolo imprenditoriale integra il presupposto impositivo IMU;
 - b) l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992 per i terreni montani è limitata a quelli adibiti all'esercizio di attività agricola imprenditoriale e non comprende invece quelli incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale.

VISTA la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como n. 353/2016, che ha stabilito l'imponibilità IMU dei terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale;

RITENUTO quindi che l'indeterminatezza normativa e l'incertezza della prassi applicativa potrebbero indurre il Contribuente ad omettere adempimenti dovuti, esponendosi a conseguenze pregiudizievoli in termini di sanzioni e interessi;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) DI DARE ATTO che, nel vigente ordinamento:
 - a) il possesso di terreni non coltivati a titolo imprenditoriale integra il presupposto impositivo IMU;
 - b) l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992 per i terreni montani è limitata a quelli adibiti all'esercizio di attività agricola imprenditoriale e non comprende invece quelli incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale in quanto non espressamente contemplati dalla norma esentatrice;

- 2) DI AMMETTERE i Contribuenti al versamento dell'IMU su terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale entro la scadenza del 18/12/2017 senza applicazione di sanzioni;

- 3) DI STIGMATIZZARE la situazione di incertezza provocata dall'imperizia del Legislatore a causa della pessima qualità della normazione.